



Direzione Sindacale – Welfare – Sicurezza sul lavoro

Legge di stabilità 2014

Legge 27 dicembre 2013, n. 147:
“Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato”

È stata pubblicata nel Supplemento ordinario n. 87/L alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013 la legge di stabilità per il 2014.

Di seguito un approfondimento sulle norme relative al tema Lavoro.



DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

Incremento delle detrazioni per lavoro dipendente (c. 76)

Vengono incrementate le detrazioni per lavoro dipendente di cui all'art. 13 del TUIR, sia per i redditi fino ad 8.000 euro che per quelli superiori a 8.000 euro e fino a 55.000 euro.

A seguito di tale incremento, le detrazioni sono rimodulate nelle seguente misura:



INDICE:

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

Incremento delle detrazioni per lavoro dipendente	pag. 1
Determinazione del reddito da lavoro dipendente dei transfrontalieri	pag. 2
Addizionale regionale all'Irpef	pag. 2

DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE E DI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Fondi solidarietà bilaterali	pag. 2
Riduzione premi INAIL	pag. 3
Danno biologico	pag. 4
Rendita INAIL ai superstiti)	pag. 4
Beneficiari Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro	pag. 4
Commissione parlamentare di controllo sugli enti previdenziali	pag. 4
Lavoratori esodati	pag. 4
Incremento aliquota contributiva lavoratori parasubordinati iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria	pag. 6
Risorse per assunzione giovani svantaggiati	pag. 6
Congedi e permessi ai disabili	pag. 6
Riduzione pensione anticipata	pag. 6
Processo tributario - Riflessi contributivi	pag. 6
Contribuzione lavoratori autonomi titolari di partita Iva iscritti alla gestione parasubordinati	pag. 6

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Incentivi per la continuità occupazionale dei call-center	pag. 6
Misura del trattamento salariale dei contratti di solidarietà	pag. 6
Incentivi per favorire l'occupazione	pag. 6
Fondo per le politiche attive del lavoro	pag. 6
Riduzione fondo per l'occupazione	pag. 7
Finanziamento iniziative di autoimpiego e autoimprenditorialità	pag. 7
Riduzione risorse detassazione per gli incrementi di produttività	pag. 7



Reddito (euro)	Importo della detrazione (euro)
Fino a 8.000	1.880
Oltre 8.000 fino a 28.000	978, aumentata del prodotto tra 902 e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000, diminuito del reddito complessivo e 20.000, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000, ma non a 28.000
Oltre 28.000 fino a 55.000	978; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo e l'importo di 27.000 euro.
Oltre 55.000	0

Determinazione del reddito da lavoro dipendente dei transfrontalieri (c. 118-bis)

Viene disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera od in altri paesi limitrofi al territorio nazionale - in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto - da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorrerà a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro.

Addizionale regionale all'Irpef (c. 335-bis)

La norma in esame, come già avvenuto con la legge di stabilità 2013, proroga di un anno e quindi, dal 2014 al 2015, la possibilità concessa alle Regioni di introdurre all'addizionale regionale all'Irpef proprie detrazioni in favore delle famiglie.



DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE E DI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Fondi solidarietà bilaterali (c. 123-bis)

Viene precisato il quadro normativo dei fondi di solidarietà bilaterali, (articolo 3 legge 92/2012). In particolare è stato abrogato il termine del 31 ottobre 2013 entro il quale si sarebbe dovuto procedere alla stipula dell'accordo quadro, quale momento iniziale del procedimento di costituzione dei fondi di solidarietà, sia per i fondi di solidarietà presso l'Inps (art.3, comma 4, legge 92/2012), sia per i fondi bilaterali puri (art.3, comma 14, legge 92/2012).



Viene chiarito che le integrazioni previste dai Fondi di solidarietà possono riguardare non solo l'ASpl, bensì tutte le prestazioni già vigenti in caso di perdita del posto di lavoro ovvero le integrazioni salariali oggi previste.

Viene regolato il meccanismo con cui accordi successivi possono consentire la creazione di ulteriori fondi di cui al comma 4, prevedendo che in tale caso i contributi eventualmente già versati o dovuti in base al decreto istitutivo del fondo residuale, restino acquisiti al fondo residuale medesimo. Il Comitato amministratore, sulla base delle stime INPS, può proporre il mantenimento, a carico dei datori di lavoro, della quota contributiva necessaria per garantire le prestazioni già deliberate.

Nel caso in cui al 1° gennaio 2014 siano in corso procedure finalizzate alla costituzione di fondi di solidarietà bilaterali, resta sospeso il relativo obbligo di contribuzione al fondo di solidarietà residuale fino al completamento di tali procedure e, in ogni caso, non oltre il 31 marzo 2014 e con riferimento al relativo periodo non sono riconosciute le relative prestazioni. In caso di mancata costituzione del Fondo, la contribuzione è dovuta al Fondo residuale anche per le mensilità sospese.

Dall'1.1.2014, in fase di prima applicazione viene individuata l'aliquota di finanziamento al fondo residuale pari allo 0,5%, fermo restando la possibilità di fissare eventuali contribuzioni aggiuntive a carico dei datori di lavoro connesse all'utilizzo degli istituti previsti.

Riduzione premi INAIL (c. 77)

Dall'1.1.2014 è stabilita la riduzione percentuale dei premi INAIL.

Tale riduzione sarà attuata con decreto interministeriale su proposta dell'INAIL, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale e sarà concessa entro il limite complessivo di 1.000 milioni di euro per il 2014, di 1.100 milioni per il 2015 e di 1.200 milioni a decorrere dal 2016.

Il decreto citato definirà anche le modalità applicative della riduzione per le aziende che abbiano iniziato l'attività da non più di due anni.

L'agevolazione in esame non si applica ai premi dovuti al lavoro accessorio; agli apprendisti artigiani ed ai lavoratori domestici.

La riduzione si applica nelle more dell'aggiornamento delle tariffe dei premi. Tale aggiornamento è operato distintamente per singola gestione assicurativa tenendo conto dell'andamento economico, finanziario ed attuariale di ciascuna di esse e garantendo il relativo equilibrio assicurativo.

Alla riduzione dei premi ed all'aumento delle indennità per danno biologico e della rendita ai superstiti di infortunio sul lavoro mortale si fa fronte anche con le risorse stanziare dall'INAIL per i finanziamenti alle imprese che investono in sicurezza, nel limite di 120 milioni di ciascuno degli anni 2014,2015 e 2016.



Dal 2016 l'Istituto effettua la verifica della sostenibilità economica, finanziaria ed attuariale del provvedimento.

Danno biologico (c. 78)

Dall'1.1.2014, in via straordinaria, l'indennità dovuta dall'INAIL per il recupero del danno biologico è rivalutata di un importo non superiore al 50% della variazione Istat dei prezzi al consumo per le famiglie per gli anni 2000-2013.

Tale rivalutazione è concessa nel limite di 50 milioni di euro a decorrere dal 2014.

La norma sarà resa operativa mediante decreto ministeriale.

Rendita INAIL ai superstiti (c. 79)

In caso di infortunio sul lavoro mortale, ai superstiti viene concessa una rendita ragguagliata al cento per cento della retribuzione. Per i lavoratori deceduti dall'1.1.2014, la rendita ai superstiti è calcolata sul massimale di rendita (trecento volte la retribuzione media giornaliera aumentata del 30%).

Beneficiari Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro (c.79-bis)

I benefici a carico del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro sono erogati ai familiari superstiti (coniuge e figli) ed in mancanza, agli ascendenti ed ai genitori adottanti se viventi a carico del defunto e fino alla loro morte o a fratelli o sorelle se conviventi con l'infortunato e a suo carico.

Commissione parlamentare di controllo sugli enti previdenziali (c. 124-bis)

Sono state integrate alcune delle funzioni della Commissione bicamerale. Essa vigila in particolare:

1. sull'efficienza del servizio in relazione alle esigenze degli utenti, sull'equilibrio delle gestioni e sull'utilizzo dei fondi disponibili «anche con finalità di finanziamento e sostegno del settore pubblico e con riferimento all'intero settore previdenziale ed assistenziale.»;
2. sull'operatività delle leggi in materia previdenziale e sulla coerenza del sistema «previdenziale allargato» con le linee di sviluppo dell'economia nazionale.

Lavoratori esodati (da c. 127- bis a 127-sexies)

Le categorie di lavoratori salvaguardati dalla riforma pensionistica del 2011 sono estese alle seguenti tipologie di lavoratori:

Comma 1 lettera a): Prosecuratori volontari autorizzati al 4 dicembre 2011 con un contributo accreditato o accreditabile che, dopo il 4 dicembre 2011, hanno svolto attività lavorativa non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.



Comma 1 lettera b): Lavoratori con accordi individuali o collettivi stipulati entro il 31.12.2011 cessati dall'attività lavorativa entro il 30 giugno 2012 e che hanno svolto, dopo tale data, attività lavorativa non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Comma 1 lettera c): Lavoratori con accordi individuali o collettivi stipulati entro il 31.12.2011 cessati dell'attività lavorativa dopo il 30 giugno 2012 e fino al 31 dicembre 2012 e che hanno svolto, dopo la data di cessazione, attività lavorativa non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Comma 1 lettera d): Lavoratori con risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro di lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011 che hanno svolto dopo la cessazione qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Comma 1 lettera e): Lavoratori in mobilità ordinaria che maturano il requisito pensionistico ante legge 214/2011 dopo la data di fine mobilità ed entro sei mesi dalla stessa. Il beneficiario, qualora necessario, può coprire i periodi contributivi successivi alla fine della mobilità con versamenti volontari.

Comma 1 lettera f): Soggetti autorizzati al versamento dei contributi volontari entro il 4 dicembre 2011 senza accreditamento di contributi effettivi alla stessa data. Sono stati considerati i soggetti che hanno almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2007 ed il 30 novembre 2013 e che a quest'ultima data non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Per ognuna delle categorie di soggetti interessati dalla norma la decorrenza del trattamento pensionistico non può essere successiva al 6 dicembre 2014.

Il trattamento pensionistico dei soggetti sopraindicati non può avere decorrenza anteriore all'1.1.2014 (comma 127-ter).

Con decreto interministeriale, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le relative modalità attuative. L'INPS provvede al monitoraggio della disposizione e, qualora l'Istituto verifichi il raggiungimento del sotto indicato numero massimo dei soggetti beneficiari, non prenderà in esame ulteriori domande (comma 127-quater).

In ogni caso i benefici in questione sono riconosciuti nel limite di 17.000 soggetti e nel limite massimo di 203 milioni di euro per l'anno 2014, di 250 milioni di euro per l'anno 2015, di 197 milioni di euro per l'anno 2016, di 110 milioni di euro per l'anno 2017, di 83 milioni di euro per l'anno 2018, di 81 milioni di euro per l'anno 2019 e di 26 milioni di euro per l'anno 2020 (comma 127-quinquies).



Incremento aliquota contributiva lavoratori parasubordinati iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria (c. 326-quater)

Dall'1.1.2014 viene incrementata l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione parasubordinati INPS già iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, rispetto a quanto previsto dalla legge 92/2012 (articolo 2, comma 57), fermo restando il conseguimento della contribuzione a regime nella misura del 24% dal 2016.

Pertanto, dal 2014 la predetta aliquota sale al 22% (invece del 21% previsto dalla citata legge 92/2012) e dal 2015 al 23,5% (invece del 22% previsto dalla legge 92/2012).

Risorse per assunzione giovani svantaggiati (c. 135)

Lettera a): La norma consente che il finanziamento all'incentivo per l'assunzione di giovani svantaggiati (art. 1 del D.L. 76/2013) possa avvenire anche mediante risorse rese disponibili dagli atti di riprogrammazione delle risorse del fondo di rotazione (legge 183/1987) già destinate ai programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali europei.

Congedi e permessi ai disabili- Riduzione pensione anticipata (c. 327)

I congedi ed i permessi per assistere i disabili (legge 104/92) vengono considerati fra le anzianità contributive utili per non subire le riduzioni dell'1% prevista per ogni anno di anticipo dell'età di pensionamento rispetto a quella di 62 anni, o del 2% per ogni anno ulteriore rispetto a due anni, per coloro che entro il 31.12.2017 maturano i prescritti requisiti di anzianità contributiva.

Processo tributario - Riflessi contributivi (c. 421 lettera a) punto 1)2.2)

L'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.

Contribuzione lavoratori autonomi titolari di partita Iva iscritti alla gestione parasubordinati INPS (c. 528)

Per il 2014 l'aliquota contributiva dovuta per i titolari di partita IVA iscritti alla gestione parasubordinati INPS e che non siano iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria, né pensionati è pari al 27%, invece del 28% come previsto dalla legge 92/2012. Di conseguenza l'autorizzazione di spesa per il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica è ridotta di 40 milioni di euro per il 2014.



DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO



Incentivi per la continuità occupazionale dei call-center (c. 9-sexies)

Per garantire la continuità occupazionale dei call-center, alle aziende del settore che hanno stabilizzato i collaboratori a progetto entro i termini previsti (legge 296/2006 art.1 comma 1202) è concesso, per il 2014, un incentivo pari a un decimo della retribuzione mensile lorda, imponibile ai fini previdenziali, nel limite di 12 mensilità, nel rispetto del regolamento CE n.800/2008, art.40.

L'incentivo mensile non può superare i 200 euro per ciascun lavoratore ed entro il limite di tre milioni di euro per ciascuna azienda. Il valore annuale non può superare il 33% dei contributi previdenziali pagati dall'azienda nel periodo successivo all'1.1.2014 per il personale in forza all'azienda al 31.12.2013. Tale incentivo è riconosciuto nel limite massimo dello stanziamento di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014,2015 e 2016.

Con decreto ministeriale saranno individuate le modalità attuative.

Per usufruire dell'incentivo le aziende interessate debbono presentare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, mediante autocertificazione all'INPS, l'elenco delle persone stabilizzate.

Misura del trattamento salariale dei contratti di solidarietà (c. 123 ter)

Stabilisce che l'ammontare del trattamento di integrazione salariale previsto per i contratti di solidarietà ex legge 863/84 pari al 60% della retribuzione persa a seguito della riduzione oraria è aumentato nella misura del 10% nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2014.

Incentivi per favorire l'occupazione (c. 123 quater)

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può prevedere incentivi per favorire l'occupazione dei lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro a favore dei datori di lavoro privati che assumono, a tempo determinato o indeterminato, anche part time o a scopo di somministrazione, lavoratori licenziati nei dodici mesi precedenti l'assunzione.

I predetti incentivi sono subordinati ad interventi di formazione professionale a carico del datore di lavoro, anche mediante formazione finanziata regionale.

Fondo per le politiche attive del lavoro (c. 132 novies)

Istituisce il fondo per le politiche attive del lavoro con una dotazione iniziale per l'anno 2014 di 15 milioni di euro e per ciascuno degli anni 2015 e 2016 di 20 milioni di euro finalizzato al reinserimento lavorativo dei lavoratori percettori di trattamenti di integrazione salariale e in stato di disoccupazione.

Le iniziative finanziabili sono definite con decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità.

Riduzione fondo per l'occupazione (c. 132 bis)

È prevista la riduzione del fondo sociale per l'occupazione e la formazione, il cui ammontare per l'anno 2014 sarà pari a 16 milioni di euro.



Finanziamento iniziative di autoimpiego e autoimprenditorialità (c. 135- lettera a) bis)

Nell'ambito delle misure previste dalla legge n. 76/2013, dirette a favorire l'occupazione giovanile e contro la povertà nel Mezzogiorno, la legge di stabilità elimina il finanziamento dei progetti presentati da soggetti delle categorie svantaggiate e molto svantaggiate. Pertanto, le risorse stanziare (pari a 68 milioni di euro per l'anno 2014 e 152 milioni per l'anno 2015) saranno utilizzate per finanziare misure di autoimpiego e autoimprenditorialità e per la promozione e realizzazione di progetti promossi da giovani.

Riduzione risorse detassazione per gli incrementi di produttività (c. 272)

Le risorse stanziare per l'anno 2014 per la detassazione degli incrementi di produttività sono state ridotte a 305 milioni di euro, con un differenziale rispetto alla previsione originaria di 95 milioni di euro.

